



Città di Novi Ligure

Ufficio proponente: Commercio
Proposta n. 9 del 12/01/2017

ORDINANZA SINDACALE N. 9 del 12/01/2017

Oggetto: **LIMITAZIONI TEMPORALI ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO TRAMITE GLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 E 7 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) - L.R. 02/05/2016, NR. 9**

IL SINDACO

VISTA la L. R. 02/05/2016, nr. 9 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico"

CONSIDERATO che l'art. 6 della sopracitata legge prevede che i comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.), per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno di:

- sale da gioco, ovvero i locali nei quali si svolgono i giochi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del R.D. 18/06/1931, nr. 773;
- sale scommesse: gli esercizi di raccolta scommesse autorizzati ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18/06/1931, nr. 773;
- esercizi pubblici, esercizi commerciali, circoli privati e tutti i locali aperti al pubblico in cui all'interno sono presenti o comunque accessibili apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 18/06/1931, nr. 773;

VISTA l'Ordinanza nr. 22 del 13/05/2013 "Orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore ed estetista, dei circoli e delle attività soggette ad autorizzazioni di pubblica sicurezza (sale giochi, scommesse, locali di intrattenimento e svago e simili)";

CONSIDERATO che la stessa dispone gli orari di apertura delle sottoindicate attività:

- Circoli privati: orario lasciato alla libera determinazione dell'esercente nell'ambito di una fascia oraria che va dalle 06.00 alle 02.00;
- Sale giochi – sale scommesse: orario lasciato alla libera determinazione dell'esercente nell'ambito di una fascia oraria che va dalle ore 09.00 alle ore 01.00;

VISTO il D.L. 06/12/2011 nr. 201 "Salva Italia" convertito nella legge 23/12/2011 nr. 214 che ha introdotto la liberalizzazione degli orari, degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande con la disposizione dell'art. 31 comma 1) che ha modificato l'art. 3 comma 1), lettera d-bis del D.L. 223/2006 che ha abolito per gli esercizi commerciali, così come individuati dal D.Lgs. 114/1998, nonché per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i limiti e le prescrizioni riferiti al rispetto degli orari di apertura e chiusura;

VISTO l'art. 50, comma 7 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco le competenze di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei Pubblici Esercizi, e dei servizi pubblici, nell'ambito della disciplina regionale;

VISTO l'art. 25 lettera o) del vigente Statuto Comunale riguardante il potere di ordinanza del Sindaco in materia di orari,

RITENUTO provvedere individuando limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.);

ORDINA

- 1) La chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse dalle ore 12.30 alle ore 14.30 nell'ambito dell'orario previsto dall' l'Ordinanza nr. 22 del 13/05/2013 "Orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore ed estetista, dei circoli e delle attività soggette ad autorizzazioni di pubblica sicurezza (sale giochi, scommesse, locali d intrattenimento e svago e simili) dalle ore 09.00 alle ore 01.00;
- 2) ~~La sospensione dell'attività di gioco con la disattivazione degli apparecchi dalle ore 7.30 alle 09.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 negli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico ove sono presenti apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931;~~
- 3) Che le attività di cui al punto 2) appongano in modo evidente all'interno dei locali apposito cartello indicante l'orario di sospensione dell'attività di gioco;

SANZIONI

- Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio de gioco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 773/1931.
- La mancanza del cartello indicante la sospensione dell'attività di gioco è soggetta alla sanzione di Euro 200,00.

AVVISA

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n° 241, che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, o comunicazione del Decreto, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo, resa nota al pubblico ed inviata per le competenze inerenti al controllo a:

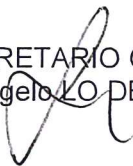
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Novi Ligure
COMANDO STAZIONE CARABINIERI Novi Ligure
GUARDIA DI FINANZA Novi Ligure

E per conoscenza a:

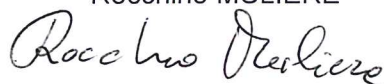
ASSOCIAZIONE NOVESE COMMERCianti Novi Ligure
ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI Novi Ligure
ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI Novi Ligure
UNIONE ARTIGIANI Novi Ligure

Il responsabile del provvedimento è il Dr. Giacomo Repetto – Capo Servizio - Ufficio P.S. Commercio.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo LO DESTRO



IL SINDACO
Rocchino MULIERE



15

15